

Deliberazione del Direttore Generale

N. 73/2023

OGGETTO: FONDI CONTRATTUALI RELATIVI AL PERSONALE DEL COMPARTO ARTT. 80 E 81 CCNL 2016/2018 COMPARTO SANITA' – COSTITUZIONE DEFINITIVA PER L'ANNO 2022

L'anno 2023 il giorno **27** del mese di marzo in Bari, nella sede della Agenzia Regionale Strategica per la salute e per il sociale,

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs 502/92, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della Legge 23 Ottobre 1992 n. 421;

VISTO il D. Lgs n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii;

VISTA la L. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D. Lgs. 75 del 25 Maggio 2017, recante "Modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2 lettere b), c) d), ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della Legge 7 Agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche";

VISTA La Legge Regionale 24 luglio 2017, n. 29 recante: "Istituzione dell'Agenzia regionale per la salute e il sociale (A.Re.S.S.)";

VISTI i vigenti CCNL relativi al personale del comparto Sanità;

VISTE le Circolari della Ragioneria generale dello Stato n. 12/2011, 25/2012, 20/2015, 12/2016, 30/2017 e 13/2018;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 474 del 26/07/2018, recante "Legge Regionale n. 29 del 24 luglio 2017, art. 5 comma 4 – Nomina Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale della Regione Puglia (A.Re.S.S.)", con il quale il dott. Giovanni Gorgoni è stato nominato Direttore Generale dell'A.Re.S.S. Puglia;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020, recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";



VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 253/2021, relativa all'approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021/2023 e 2022/2024 nonché del nuovo Atto Aziendale dell'AReSS Puglia;

VISTA la proposta di revisione dell'Atto aziendale, adottata con la Deliberazione del Direttore Generale n. 253/2021 e approvata dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 558 del 20 aprile 2022;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 121/2022 relativa alla Presa d'atto della citata D.G.R. 558 del 20.04.2022 "Attuazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/8/2016 (n. registro 542). Attuazione Modello MAIA – Approvazione dell'Atto aziendale della dotazione organica dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.). Revoca della D.G.R. n. 4/2017 e la rettifica della D.G.R. n. 2265/2017 – Adozione nuovo atto aziendale giusta D.D.G. 253/2021";

VISTI i Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale 2021-2023 e 2022-2024, adottati da questa Agenzia con la predetta Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 30/12/2021 ed aggiornati con la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 18/05/2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 845/2022 di presa d'atto del Piano dei Fabbisogni di Personale 2021-2023, nonché di approvazione del Piano dei Fabbisogni di Personale 2022-2024;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 169 del 23/06/2022 relativa al "Recepimento della D.G.R. 845 del 15/06/2022: Presa d'atto del Piano triennale dei Fabbisogni ARESS Puglia 2021/2023 ed approvazione del Piano triennale dei Fabbisogni di Personale ARESS Puglia 2022/2024";

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 95 del 14.04.2022 avente ad oggetto "Conferimento dell'incarico di direttore di Struttura Complessa dell'Area di Direzione Amministrativa, ai sensi dell'art. 71 comma 10 del CCNL Area Funzioni Locali – dirigenza PTA – 2016-2018, e contestuale incarico ad interim, ai sensi dell'art. 73 comma 8 del CCNL Area Funzioni Locali – dirigenza PTA - 2016-2018, di Dirigente del Servizio Project Management Office ed Internazionalizzazione al dipendente Dott. Francesco Fera";

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 116/2022 relativa al conferimento degli incarichi di natura professionale sui Servizi dell'Area di Direzione Amministrativa, ai sensi dell'art. 71 comma 10 del CCNL Area Funzioni Locali – dirigenza PTA – 2016-2018, tra i quali l'incarico professionale sul servizio Risorse Umane conferito al dott. Marco Biagio Marsano.

Sulla base dell'Istruttoria dell'Area Direzione Amministrativa, Servizio risorse umane, a tale scopo incaricata dal Direttore Generale

HA ADOTTATO

il seguente provvedimento

Assiste con funzioni di Segretario la dott.ssa Pia Antonella Piacquadio

PREMESSO CHE:

- con L.R. n. 29/2017, così come modificata dalla L. R. n. 5/2018, è stata istituita L'Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale "A.Re.S.S.", quale organismo tecnico operativo e strumentale a



supporto della definizione e gestione delle politiche in materia sociale e sanitaria della Regione Puglia;

- con D.G.R. n. 558 del 20/04/2022 è stata approvata dalla Giunta Regionale la proposta di revisione dell'Atto aziendale di cui alla D.D.G. n. 198/2018, adottata con la Deliberazione del Direttore Generale n. 253/2021;
- con la Deliberazione del Direttore Generale A.Re.S.S. Puglia n. 121/2022 è stata disposta la presa d'atto della citata D.G.R. 558 del 20.04.2022 "Attuazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/8/2016 (n. registro 542). Attuazione Modello MAIA Approvazione dell'Atto aziendale della dotazione organica dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.). Revoca della D.G.R. n. 4/2017 e la rettifica della D.G.R. n. 2265/2017 Adozione nuovo atto aziendale giusta D.D.G. 253/2021".

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025".

CONSIDERATE le disposizioni del CCNL del personale del Comparto Sanità triennio 2016-2018, sottoscritto in data 21/5/2018 che, in materia di fondi contrattuali, prevedevano l'istituzione, a decorrere dall'anno 2018, del "Fondo condizioni di lavoro e incarichi" (art. 80) e del "Fondo premialità e fasce" (art. 81).

DATO ATTO che in data 02/11/2022 è stato sottoscritto il nuovo al CCNL del personale del Comparto Sanità relativo al triennio 2019-2021, le cui disposizioni in tema di istituzione dei fondi contrattuali ex artt. 102 *"Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali"* e 103 *"Fondo premialità e condizioni di lavoro"*, trovano applicazione a decorrere dall'annualità 2023.

ATTESO CHE:

- in considerazione delle peculiarità dell'A.Re.S.S., quale Ente di nuova istituzione, in sede di prima costituzione dei fondi riferiti all'annualità 2019, si è proceduto alla relativa quantificazione, in applicazione delle indicazioni operative adottate nell'ambito degli appositi orientamenti dell'ARaN, a seguito di un'attività di benchmarking operata con altri Enti di equivalente livello organizzativo, e in ottemperanza a quanto definito dalle disposizioni del citato CCNL Comparto Sanità 2016/2018;
- in esito alla predetta attività, è stato identificato un valore medio unitario delle risorse che compongono il relativo finanziamento, pari ad € 8.684,54, così come richiamato nella deliberazione del Direttore Generale n. 37 del 15 febbraio 2019, con cui si è proceduto alla prima costituzione provvisoria dei fondi contrattuali per il personale di Comparto ex artt. 80 e 81 del CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018, relativa all'anno 2019, seguita dalla deliberazione del Direttore Generale n. 122 dell'11/06/2020, relativa alla costituzione definitiva per la medesima annualità;



- i medesimi criteri di costituzione dei fondi contrattuali di comparto, richiamati nella deliberazione del Direttore Generale n. 122/20, sono stati adottati per le successive costituzioni definitive dei fondi, per le annualità 2020 e 2021, come da deliberazioni del Direttore Generale n. 24/2021, così come rettificata dalla D.D.G. n. 53/2021, e n. 84/2022;
- con la deliberazione del Direttore Generale n. 84/2022, si è proceduto alla costituzione provvisoria dei fondi contrattuali di Comparto per le risorse decentrate relativi all'annualità 2022, secondo i medesimi criteri adottati in sede di costituzione dei Fondi contrattuali di Comparto per le annualità precedenti.

TENUTO CONTO:

- del relativo ambito di applicazione del CCNL Sanità, in favore di tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dell'Agenzia, dal quale, ai fini della determinazione dei fondi, è stata operata la mera esclusione del solo personale dipendente, assunto su specifiche progettualità, per il quale non è stata effettuata una precisa copertura all'interno della dotazione organica dell'ente;
- che con la citata D.D.G. n. 84/2022, ai fini della costituzione provvisoria dei fondi contrattuali di Comparto – anno 2022 – sono stati presi in considerazione sia il personale effettivamente in servizio, sia le programmate variazioni dell'organico, per la medesima annualità 2022;
- che la costituzione provvisoria dei fondi 2022 veniva determinata, su base previsionale, in termini di "Teste Equivalenti", ossia in relazione al numero delle mensilità di impiego di tutto il personale, effettivo e programmato, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, limitatamente ai "compensi per lavoro straordinario", alle "risorse destinate alla corresponsione del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale dell'art. 45, commi 1 e 2 del CCNL 1/9/1995", nonché alle risorse per la "produttività", di tutto il personale a tempo determinato dipendente;
- dell'esigenza di procedere, quindi, alla quantificazione delle singole voci costitutive dei fondi di finanziamento delle risorse decentrate di comparto relative all'anno 2022, ai fini della costituzione definitiva delle stesse, secondo le regole stabilite dai CCNL vigenti e tenuto conto del numero effettivo di *Teste Equivalenti* risultate in servizio nel corso del 2022.

CONSIDERATO CHE:

- a seguito dell'implementazione organizzativa dell'Agenzia, nel corso dell'anno 2022, tenuto conto delle assunzioni oltre che delle cessazioni di fatto intervenute, risulta un numero complessivo di 7 "Teste Equivalenti" a tempo determinato e n. 45 "Teste Equivalenti" a tempo indeterminato, sulla base delle quali si è proceduto alla costituzione definitiva dei fondi contrattuali di comparto 2022, come da tabella allegata (All. 1);
- ai fini di tale consuntivazione non si è tenuto conto delle unità di personale dipendente assunte su specifiche progettualità per le quali non è stata effettuata una specifica copertura all'interno della dotazione organica dell'ente.



DATO ATTO CHE:

- l'art. 80, c. 3, lett. a) del CCNL 21/05/2018 del comparto Sanità, relativo al triennio 2016/2018, prevede l'integrazione nel "Fondo particolari condizioni di lavoro ed incarichi" di una quota pari ad € 91,00 per ciascun dipendente in servizio alla data del 31/12/2015;
- questa Agenzia è stata costituita successivamente a tale data e pertanto si è proceduto a considerare ai fini del predetto incremento, la numerosità del personale in servizio alla data del 1/1/2019;
- l'art. 80, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018 prevede che l'importo sia stabilmente incrementato del valore corrispondente alle RIA che non sono più corrisposte al personale cessato dal servizio a partire dal 2018;
- l'art. 101 dal titolo "Incremento Fondi" del nuovo CCNL 02/11/2022 del comparto Sanità, relativo al triennio 2019/2021, prevede, al comma 1, che "A decorrere dall'1/1/2021, il Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21.5.2018 è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 pro-capite, applicati alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018";
- ai fini del predetto incremento di cui all'art. 101, comma 1, si è proceduto a considerare, in analogia a quanto sopra richiamato per l'incremento di cui all'art. 80, c. 3, lett. a) del CCNL 21/05/2018, la numerosità del personale in servizio alla data del 1/1/2019;
- il medesimo art. 101, al comma 2, prevede che "al fine di garantire la corresponsione a carico del Fondo premialità e fasce dell'intero valore delle fasce attribuite, il predetto Fondo è incrementato di un importo calcolato in rapporto all'incremento delle fasce disposto dall'art. 97, comma 1 (Incrementi degli stipendi tabellari) con le cadenze ivi previste";
- l'art. 102 del nuovo CCNL 2019/2021, dal titolo "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali", al comma 5, prevede che "Le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) e con la decorrenza ivi indicata, di un importo, su base annua, non superiore a Euro 145,53 pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018, a valere su risorse appositamente stanziate a carico dei bilanci delle aziende o degli enti. Le risorse di cui al presente comma sono destinate alla remunerazione degli incarichi di cui al TITOLO III CAPO III (Sistema degli incarichi)";
- l'art. 103 del nuovo CCNL 2019/2021, dal titolo "Fondo premialità e condizioni di lavoro", al comma 7 prevede che "In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili, a valere su risorse appositamente stanziate a carico dei bilanci delle aziende o degli enti, variabili, di un importo, su base annua, non superiore a Euro 68,41 annui procapite, applicati alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018";
- gli incrementi di cui all'art. 102, co. 5, e 103, co. 7, sopra specificati, decorrono, secondo quanto previsto dalla Legge di bilancio 2022, dal 2022;



- Ai fini dei suddetti incrementi, si è proceduto a considerare, in analogia a quanto sopra richiamato, la numerosità del personale in servizio alla data del 1/1/2019.

VISTA la Relazione Tecnico-finanziaria predisposta dal competente Servizio Risorse Umane, allegata al presente provvedimento (*All. 2*).

CONSIDERATO CHE in presenza dell'eventuale sussistenza di risorse residue su specifiche voci del fondo rinvenienti dalla costituzione definitiva dei fondi 2022, l'Agenzia procederà con il trasferimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 c. 7 del CCNL 2016/2018, al "Fondo premialità e fasce", nel rispetto delle regole contrattualmente e normativamente previste.

DELIBERA

- 1. di approvare la premessa costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. **di provvedere** alla costituzione definitiva, per l'anno 2022, dei fondi contrattuali del personale del comparto di cui agli artt. 80 e 81 del CCNL 2016/2018, così come rappresentati nello schema allegato *(All. 1)*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3. **di approvare** la relazione tecnico-finanziaria, predisposta dal Servizio Risorse Umane costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 2);
- 4. **di dare atto** che il Servizio Risorse Umane provvederà alla comunicazione del presente provvedimento a tutti i Servizi interessati, per i successivi adempimenti di competenza, nonché alla trasmissione di copia dello stesso alle OO.SS. e alle R.S.U.;
- 5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per gli adempimenti di competenza;
- 6. **di provvedere** agli adempimenti in tema di pubblicazioni in Amministrazione Trasparente, nella sezione Personale contrattazione integrativa;
- 7. **di attestare** che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001.

Il Presente provvedimento, non essendo soggetto al controllo, è esecutivo ai sensi di legge. La presente deliberazione sarà pubblicata nel sito web di questa Agenzia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini della adozione dell'atto finale da parte del Direttore Generale è conforme alle risultanze istruttorie.



Il Collaboratore f.to dott.ssa Raffaella CARNIMEO

Il Dirigente del Servizio Risorse Umane f.to dott. Marco Biagio MARSANO

Il Direttore dell'Area di Direzione Amministrativa f.to dott. Francesco FERA

Il Direttore Generale f.to dott. Giovanni GORGONI

Il Segretario f.to dott.ssa Pia Antonella Piacquadio



ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito WEB di questa Agenzia nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge Regione Puglia n. 40/2007

Dal 27.03.2023

Bari 27.03.2023

Il Segretario f.to dott.ssa Pia Antonella Placquadio



Allegato 1

COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDI COMPARTO 2022	
Valore medio di costituzione dei fondi (ex D.D.G. n. 37/2019)	8.684,54 €
Personale in servizio a tempo indeterminato nel 2022 (teste equivalenti T.I.)	45
Personale in servizio a tempo determinato nel 2022 (teste equivalenti T.D.)	7

N.B. Il valore riferito al personale in servizio a tempo determinato nel 2022 (N. Teste Equivalenti T.D.) non viene assunto quale base di calcolo ai fini della proporzionale valorizzazione delle risorse per incarichi di funzione e per le fasce

ART. 80 FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI CCNL 2016/2018		
Tipologie di risorse	Importo	%
"Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno"	€ 21.937,51	4,85
"Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica"	€0	0
Risorse destinate alle indennità di funzione dei titolari di posizione organizzativa e delle funzioni di coordinamento di cui agli artt. 36 del CCNL del 7/4/1999, 11 del CCNL del 20/9/2001 e 49 del CCNL integrativo del 20/9/2001 (Misura dell'indennità di funzione) e agli artt. 10 del CCNL del 20/9/2001 (II biennio), 5 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e 4 del CCNL del 10/4/2008 (Coordinamento)	€ 167.456,53	42,77
Risorse destinate alla corresponsione del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale dell'art. 45, commi 1 e 2 del CCNL 1/9/1995 (Indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità) e dell'art.2, comma 3, del CCNL 27/6/1996 (Rideterminazione del finanziamento del fondo per la corresponsione del trattamento accessorio legato alle posizioni di lavoro):	€ 42.744,22	9,45
Risorse destinate alla corresponsione dell'indennità professionale specifica di cui alla Tabella C del CCNL del 5/6/2006:	€0	0
	€ 232.138,26	57,07
Incremento pari a €. 91,00 per ciascun dipendente in servizio all'atto di costituzione dell'Agenzia - art. 80, co. 3, lett. a) del CCNL 2016-2018	€ 2.457	,00



Incremento RIA cessati su base annua - art. 80, co. 3, lett. c) * del CCNL 2016-2018	€ 2.492,88
Incremento ex art. 101, co. 1 del CCNL 2019-2021, pari a €. 84,50 per ciascun dipendente in servizio all'atto di costituzione dell'Agenzia (competenza 2021)	€ 2.281,50
Incremento ex art. 101, co. 1 del CCNL 2019-2021, pari a €. 84,50 per ciascun dipendente in servizio all'atto di costituzione dell'Agenzia (competenza 2022)	€ 2.281,50
TOTALE	€ 241.651,14

* la RIA si riferisce a n. 1 dipendente cat. D cessata a far data dall'1/11/2019

ART. 81 FONDO PREMIALITÀ E FASCE CCNL 2016/2018		
Tipologie di risorse	Importo	%
Risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive del precedente Fondo per il		
finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune	£ 00 000 00	25.26
delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale	€ 98.899,98	25,26
specifica		
Risorse stabili del precedente Fondo della produttività collettiva		
per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni	€ 79.924,91	17,67
individuali:		
	€ 178.824,88	42,93
Incremento di cui all'art. 101, co. 2 del CCNL 2019/2021	€ 1.950	,05
Totale Fondo Premialità e Fasce ex art. 81 CCNL 2016/2018	€ 180.77	4,93
TOTALE COMPLESSIVO		
Art. 80 Fondo condizioni di lavoro e incarichi	422.426,	07 €
+ Art. 81 Fondo Premialità e Fasce		
Incremento ex art. 102 comma 5 CCNL 2019/2021	€ 3.929	,31
incremento ex art. 103 comma 7 CCNL 2019/2021	€ 1.847,07	
TOTALE COMPLESSIVO FONDI	€ 428.20	2,45



ALLEGATO 2

FONDI CONTRATTUALI DI COMPARTO PER LE RISORSE DECENTRATE COSTITUZIONE DEFINITIVA ANNO 2022

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Fondi ex artt. 80 e 81 del CCNL relativo al personale del comparto sanità triennio 2016-2018 "Fondo condizioni di lavoro e incarichi" e "Fondo premialità e fasce".

Per la costituzione dei Fondi 2022 il Servizio Risorse umane ha adottato gli stessi criteri seguiti per la costituzione dei fondi riferita alle annualità precedenti, in linea con le indicazioni e gli orientamenti applicativi dell'ARAN (*EPNE 215*) (*RAL 061*) in materia di definizione del Fondo per il trattamento economico accessorio del personale negli enti di nuova istituzione, quale l'Agenzia, in assenza di disposizioni in merito.

In particolare, il parere dell'ARAN prevede testualmente che "ai fini della quantificazione delle risorse, si ritiene che l'ente possa procedere ad un confronto di un insieme di enti di equivalente livello organizzativo, come consistenza di personale, ricavando, dalla analisi dei fondi degli stessi enti, un valore medio unitario delle risorse che compongono il relativo finanziamento. Tale valore medio sarà, poi, moltiplicato per il numero dei dipendenti che effettivamente avranno coperto i posti vacanti della dotazione organica. In tal modo si avrà il primo ammontare delle risorse dell'ente che potrà essere, poi, successivamente da questo rivalutato, secondo le regole stabilite dal CCNL; nel prosieguo, l'ente, man mano che sono coperti i posti ancora vacanti, potrà integrare le risorse stabili, dal momento dell'effettiva assunzione del nuovo personale, applicando il medesimo sistema sopra descritto".

L'A.Re.S.S. ha pertanto dato seguito alla costituzione dei Fondi 2022 applicando la medesima metodologia prevista nella deliberazione del Direttore Generale n. 37/2019 di prima costituzione dei Fondi Comparto 2019, richiamata altresì ai fini della costituzione dei fondi 2020 e 2021.

Il valore medio unitario, come rilevabile dalla deliberazione del Direttore Generale n. 37/2019, ricavato in esito alle citate attività di benchmarking, pari a € 8.684,54, è stato moltiplicato, ai fini della costituzione provvisoria dei Fondi di Comparto 2022, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 84/2022, per il numero delle *Teste Equivalenti* al personale, ossia in relazione al numero delle mensilità di impiego dei dipendenti di A.Re.S.S. effettivamente in servizio, oltre che programmati, nell'annualità 2022.

Si precisa che, tenendo conto del relativo ambito di applicazione del CCNL Sanità, la citata costituzione provvisoria dei fondi 2022 veniva determinata, su base previsionale, in relazione al numero delle mensilità di impiego di tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, limitatamente ai "compensi per lavoro straordinario", alle "risorse destinate alla corresponsione del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale dell'art. 45, commi 1 e 2 del CCNL 1/9/1995", nonché alle risorse per la "produttività", anche di tutto il personale a tempo determinato dipendente. A tal riguardo si precisa che dalla



determinazione dei succitati fondi è stato escluso il personale dipendente assunto su specifiche progettualità per il quale non è stata effettuata una precisa copertura all'interno della dotazione organica dell'ente.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 84/2022 si è quindi proceduto alla costituzione provvisoria dei fondi contrattuali di Comparto per le risorse decentrate relative all'annualità 2022, dando evidenza della metodologia adottata nella Relazione tecnico-finanziaria ivi allegata.

Di seguito si riporta la tabella esplicativa della costituzione provvisoria dei fondi di comparto 2022:

Valore medio di costituzione dei fondi (ex D.D.G. n. 37/2019)	8.684,5	4 €	
Personale in servizio/programmato nel 2022 (teste equivalenti T.I.)	48	48	
ersonale in servizio/programmato nel 2022 (teste equivalenti T.D.)	7		
ART. 80 FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI			
Tipologie di risorse	Importo	%	
Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno	€ 23.095,81	4,85	
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica	€0	0	
Risorse destinate alle indennità di funzione dei titolari di posizione organizzativa e delle funzioni di coordinamento di cui agli artt. 36 del CCNL del 7/4/1999, 11 del CCNL del 20/9/2001 e 49 del CCNL integrativo del 20/9/2001 (Misura dell'indennità di funzione) e agli artt. 10 del CCNL del 20/9/2001 (Il biennio), 5 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e 4 del CCNL del 10/4/2008 (Coordinamento)	€ 177.980,60	42,77	
Risorse destinate alla corresponsione del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale dell'art. 45, commi 1 e 2 del CCNL 1/9/1995 (Indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità) e dell'art.2, comma 3, del CCNL 27/6/1996(Rideterminazione del finanziamento del fondo per la corresponsione del trattamento accessorio legato alle posizioni di lavoro)	€ 45.001,12	9,45	
Risorse destinate alla corresponsione dell'indennità professionale specifica di cui alla Tabella C del CCNL del 5/6/2006	€0	0	
	€ 246.077,53	57,07	
Incremento pari a €. 91,00 per ciascun dipendente in servizio all'atto di costituzione dell'Agenzia - art. 80, co. 3, lett. a)	€ 2.457	,00	
Incremento RIA cessati su base annua - art. 80, co. 3, lett. c) *	€ 2.492	,88	
TOTALE	€ 251.02	7.41	
IOTALE	C 251.02	· , · =	



ART. 81 FONDO PREMIALITÀ E FASCE		
Tipologie di risorse	Importo	%
Risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive del precedente Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica	€ 105.115,50	25,26
Risorse stabili del precedente Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali:	€ 84.144,94	17,67
	€ 189.260,44	42,93
TOTALE COMPLESSIVO		
Art. 80 Fondo condizioni di lavoro e incarichi + Art. 81 Fondo Premialità e Fasce	440.287,	85 €

Emerge quindi l'esigenza di procedere, a conclusione dell'annualità 2022, alla determinazione definitiva delle singole voci costitutive dei fondi di finanziamento delle risorse decentrate di comparto relative alla medesima annualità, tenuto conto, da un lato, delle nuove disposizioni contrattuali in materia, rinvenienti dall'applicazione del nuovo CCNL 2019/2021 del comparto Sanità, sottoscritto in data 2/11/2022, e dall'altro, delle assunzioni nonché delle cessazioni di fatto intervenute nel corso dell'anno 2022, a fronte di quelle programmate in sede di costituzione provvisoria dei fondi, ad esito delle quali, sono risultate in servizio le seguenti unità di personale: n. 7 Teste Equivalenti riferite al personale a tempo determinato e n. 45 Teste Equivalenti riferite a unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In particolare, in applicazione delle nuove disposizioni del CCNL 2019/2021 si è proceduto come sotto:

- Ai sensi dell'art. 101, comma 1 del nuovo CCNL, relativo al triennio 2019/2021 dal titolo "Incremento Fondi", si specifica che, per la costituzione definitiva 2022 del Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 2016-2018, si è dato seguito all'incremento di un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie dello stesso CCNL in servizio alla data dell'1/01/2019, pari ad un numero complessivo di n. 27 unità, utilizzando come base di calcolo, in analogia ai criteri utilizzati ai fini della determinazione dell'incremento del medesimo Fondo, ex art. 80 comma 3, lett. C del CCNL 2016-2018, della data di costituzione dell'Agenzia;
- Ai sensi del medesimo art. 101, comma 1, l'incremento in oggetto è stato considerato a decorrere dall'1/1/2021, così come disposto dalla stessa disposizione contrattuale;
- ai sensi del comma 2 del citato art. 101, si specifica altresì che, ai fini della costituzione definitiva 2022 del *Fondo premialità e fasce*, di cui all'art. 81 del CCNL 2016-2018, allo scopo di garantire la corresponsione, a carico del medesimo Fondo, dell'intero valore delle fasce attribuite, si è dato seguito all'incremento di un importo calcolato in rapporto all'incremento delle fasce disposto dall'art. 97, comma 1 (Incrementi degli stipendi tabellari) del medesimo CCNL;



- ai sensi dell'art. 102, dal titolo "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali", ed in particolare del comma 5, le disponibilità dei Fondi sono state ulteriormente incrementate, ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), secondo la decorrenza ivi indicata, ovvero dall'annualità 2022, di un importo, su base annua, pari a Euro 145,53 pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data di costituzione dell'Agenzia;
- ai sensi dell'art. 103, dal titolo "Fondo premialità e condizioni di lavoro", ed in particolare del comma 7, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, ovvero dall'anno 2022, le disponibilità Fondi sono state ulteriormente incrementate, di un importo, su base annua, pari a Euro 68,41 annui procapite, applicati alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data di costituzione dell'Agenzia, analogamente a quanto sopra.

Si procede quindi alla costituzione definitiva dei fondi contrattuali di comparto 2022, come da tabella qui di seguito meglio specificata:

COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDI COMPARTO 2022	
Valore medio di costituzione dei fondi (ex D.D.G. n. 37/2019)	8.684,54 €
Personale in servizio a tempo indeterminato nel 2022 (teste equivalenti T.I.)	45
Personale in servizio a tempo determinato nel 2022 (teste equivalenti T.D.)	7

N.B. Il valore riferito al personale in servizio a tempo determinato nel 2022 (N. Teste Equivalenti T.D.) non viene assunto quale base di calcolo ai fini della proporzionale valorizzazione delle risorse per incarichi di funzione e per le fasce

ART. 80 FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI CCNL 2016/2018		
Tipologie di risorse	Importo	%
"Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno"	€ 21.937,51	4,85
"Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica"	€0	0
Risorse destinate alle indennità di funzione dei titolari di posizione organizzativa e delle funzioni di coordinamento di cui agli artt. 36 del CCNL del 7/4/1999, 11 del CCNL del 20/9/2001 e 49 del CCNL integrativo del 20/9/2001 (Misura dell'indennità di funzione) e agli artt. 10 del CCNL del 20/9/2001 (II biennio), 5 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e 4 del CCNL del 10/4/2008 (Coordinamento)	€ 167.456,53	42,77



TOTALE	€ 241.65	1,14
Incremento ex art. 101, co. 1 del CCNL 2019-2021, pari a €. 84,50 per ciascun dipendente in servizio all'atto di costituzione dell'Agenzia (competenza 2022)	€ 2.281,50	
Incremento ex art. 101, co. 1 del CCNL 2019-2021, pari a €. 84,50 per ciascun dipendente in servizio all'atto di costituzione dell'Agenzia (competenza 2021)	€ 2.281,50	
Incremento RIA cessati su base annua - art. 80, co. 3, lett. c) * del CCNL 2016-2018	€ 2.492	,88
Incremento pari a €. 91,00 per ciascun dipendente in servizio all'atto di costituzione dell'Agenzia - art. 80, co. 3, lett. a) del CCNL 2016-2018	€ 2.457	,00
	€ 232.138,26	57,07
Risorse destinate alla corresponsione dell'indennità professionale specifica di cui alla Tabella C del CCNL del 5/6/2006:	€0	0
3, del CCNL 27/6/1996(Rideterminazione del finanziamento del fondo per la corresponsione del trattamento accessorio legato alle posizioni di lavoro):		
qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità) e dell' art.2, comma	€ 42.744,22	9,45
Risorse destinate alla corresponsione del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale dell'art. 45, commi 1 e 2 del CCNL 1/9/1995 (Indennità di		

* la RIA si riferisce a n. 1 dipendente cat. D cessata a far data dall'1/11/2019

ART. 81 FONDO PREMIALITÀ E FASCE CCNL 2016/2018		
Tipologie di risorse	Importo	%
Risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive del precedente Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica	€ 98.899,98	25,26
Risorse stabili del precedente Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali:	€ 79.924,91	17,67
	€ 178.824,88	42,93
Incremento di cui all'art. 101, co. 2 del CCNL 2019/2021	€ 1.950	,05
Totale Fondo Premialità e Fasce ex art. 81 CCNL 2016/2018	€ 180.774,93	
TOTALE COMPLESSIVO		
Art. 80 Fondo condizioni di lavoro e incarichi + Art. 81 Fondo Premialità e Fasce	422.426,07 €	



incremento ex art. 103 comma 7 CCNL 2019/2021	€ 1.847,07
TOTALE COMPLESSIVO FONDI	€ 428.202,45

Si ribadisce che nell'ambito di tale consuntivazione non si è tenuto conto delle unità di personale dipendente assunte su specifiche progettualità per le quali non è stata prevista la relativa copertura all'interno della dotazione organica dell'Ente.

Alla luce di quanto sopra, l'importo complessivo dei Fondi per le risorse decentrate del comparto - anno 2022, di A.Re.S.S. Puglia, costituito dai Fondi ex art. 80 "Fondo condizioni di lavoro e incarichi" e art. 81 "Fondo premialità e fasce" e degli incrementi contrattualmente previsti, presenta un **importo complessivo di €.** 428.202,45.

Passiamo quindi ad esaminare come l'importo complessivo sia stato ripartito tra i due Fondi:

- nella misura incidente del 57,07%, al "Fondo condizioni di lavoro e incarichi", di cui all'art. 80 del CCNL 2016-2018, per un importo di € 232.138,26, incrementato degli importi di cui all'art. 80, comma 3 lett. a) e comma 3, lett. c) del medesimo CCNL, nonché degli importi rinvenienti dagli incrementi previsti ex art. 101, comma 1 del CCNL 2019-2021.
- nella misura incidente del 42,93 % al "Fondo premialità e fasce", di cui all'art. 81 del CCNL 2016-2018,
 per un importo di € 178.824,88, incrementato del valore rinveniente dall'applicazione dell'art. 101, co. 2 del CCNL 2019-2021.

Il totale complessivo degli importi, sopra richiamati, sono stati ulteriormente incrementati, in applicazione delle nuove disposizioni contrattuali di cui all'art. 102, comma 5 e 103, comma 7, ai sensi della Legge di bilancio 2022.

Segue la specificazione delle singole voci che compongono i Fondi.

Art. 80 – Fondo condizioni di lavoro e incarichi - Importo complessivo: € 241.651,14.

Il Fondo si articola nelle voci di seguito specificate:

- "Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno" riporta una somma di € 21.937,51 per una percentuale incidente del 4,85%;
- "Risorse destinate alle indennità di funzione dei titolari di posizione organizzativa e delle funzioni di coordinamento di cui agli artt. 36 del CCNL del 7/4/1999, 11 del CCNL del 20/9/2001 e 49 del CCNL integrativo del 20/9/2001 (Misura dell'indennità di funzione) e agli artt. 10 del CCNL del 20/9/2001 (Il biennio), 5 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e 4 del CCNL del 10/4/2008 (Coordinamento)" riporta una somma di € 167.456,53, per una percentuale incidente del 42,77%;
- "Risorse destinate alla corresponsione del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale dell'art. 45, commi 1 e 2 del CCNL 1/9/1995 e dell'art. 2, comma 3, del CCNL 27/6/1996 (Rideterminazione del finanziamento del fondo per la corresponsione del trattamento accessorio



legato alle posizioni di lavoro)" riporta **una somma di € 42.744,22,** per una percentuale incidente del 9,45%;

- "Risorse destinate alla corresponsione dell'indennità professionale specifica di cui alla Tabella C del CCNL del 5/6/2006" riporta **una somma di € 0**, in quanto in A.Re.S.S. non è prevista questa indennità;
- "Incremento di cui all'art. 80 c. 3 lett a) del CCNL 2016/2018" prevede l'incremento "di un importo, su base annua, pari a Euro 91,00 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019", riporta la somma di € 2.457,00, considerato che, ai fini dell'incremento in oggetto, si è tenuto conto della numerosità del personale in servizio alla data di costituzione dell'Agenzia 1/1/2019, pari ad un numero complessivo di 27 unità;
- "Incremento RIA cessati su base annua" rinviene dall'applicazione dell'art. 80, c. 3, lett. c) del CCNL 2016/2018, che prevede l'incremento del Fondo, "dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità che non saranno più corrisposte al personale cessato dal servizio a partire dal 2018; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.", e riporta la somma di € 2.492,88, relativa alla cessazione di n. 1 unità di personale di categoria D, a far data dall'1/11/2019;
- "Incremento ex art. 101, co. 1 del nuovo CCNL 2019-2021", rinviene dall'applicazione della predetta disposizione contrattuale, ai sensi della quale "A decorrere dall'1/1/2021, il Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21.5.2018 è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 pro-capite, applicati alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018.", riporta la somma di €. 2.281,50, distinta per gli anni di competenza 2021 e 2022, avendo valorizzato, a tali fini, il numero complessivo di 27 unità di personale calcolati all'1/01/2019, data di costituzione dell'Agenzia.

Art. 81 – Fondo premialità e fasce - Importo complessivo: € € 180.774,93

Il Fondo si articola nelle voci di seguito specificate:

- "Risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive del precedente Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica" riporta una somma di € 98.899,98, per una percentuale incidente del 25,26%;
- "Risorse stabili del precedente Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali" riporta una somma di € 79.924,91, per una percentuale incidente del 17,67%;
- "Incremento di cui al comma 2 del citato art. 101 del CCNL 2016/2019", previsto allo scopo di garantire la corresponsione, a carico del medesimo Fondo, dell'intero valore delle fasce attribuite, è stato calcolato in rapporto all'incremento delle fasce disposto dall'art. 97, comma 1 (Incrementi degli stipendi tabellari), pari ad € 1.950,05.





Infine, la somma dei valori di cui sopra, pari ad €. 422.426,07, è stata ulteriormente incrementata in applicazione dell'art. 102, comma 5 e dell'art. 103, comma 7, del CCNL 2019/2021, rispettivamente di un importo, su base annua, pari a Euro 145,53 pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data di costituzione dell'Agenzia, per un valore complessivo di €. 3.929,31, e di un importo, su base annua, pari a Euro 68,41 annui pro-capite, applicati alle medesime unità di personale, per un valore complessivo di €. 1.847,07.

Gli importi trovano corrispondenza nei pertinenti conti del Bilancio 2022.

Il Dirigente del Servizio Risorse Umane f.to Dott. Marco Biagio Marsano